



Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

DIPARTIMENTO ENERGIA
DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E SICUREZZA
IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, concernente “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche*”;

VISTI gli artt. 52-*bis*, 52-*ter*, 52-*quater* e 52-*quinquies* del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, come modificato dal D. Lgs. 27 dicembre 2004 n. 330, recante norme integrative delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità (c.d. “Testo Unico”);

VISTO il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 17 aprile 2008, pubblicato nella G.U. n. 107 del 08.05.2008 – suppl. ord. N. 115, recante: “*Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8*”;

VISTO il Decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, che, modificando le attribuzioni degli attuali Dicasteri di cui al Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e s.m.i., ha istituito il Ministero della Transizione Ecologica trasferendo a quest’ultimo le funzioni in materia di energia di competenza del Ministero dello Sviluppo economico;

VISTO altresì il Decreto Legge 11 novembre 2022, n. 173, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” e, nello specifico, l’articolo 4 che prevede che il Ministero della Transizione Ecologica assuma la nuova denominazione di Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica;

VISTO il Decreto Direttoriale del 25 giugno 2018, con il quale il Ministero della Sviluppo Economico (MiSE), oggi Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, ha rilasciato l’autorizzazione, ai sensi dell’articolo 52-*quinquies*, comma 2, del sopra citato D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i., alla costruzione e all’esercizio del progetto denominato “Metanodotto Larino – Chieti – DN 600 (24’’)”, DP 75 bar” con dichiarazione della pubblica utilità, dell’urgenza e dell’indifferibilità dell’opera, con il riconoscimento della sua conformità agli strumenti urbanistici vigenti e con l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;

VISTO il Giudizio Finale CCR-VIA n. 2685 del 28.07.2016, con il quale la Regione Abruzzo ha espresso giudizio positivo circa la compatibilità ambientale dell’opera, subordinatamente al rispetto di prescrizioni, considerando e acquisendo il parere positivo con prescrizioni espresso dalla Regione Molise con D.G.R. n. 625 del 17.11.2015;



VISTA l'istanza prot. PERM.LNu.SCa.2023.0399 del 10 maggio 2023, (Prot. MASE n.76977 del 12.05.2023), con la quale S.G.I. S.p.A. ha chiesto, ai sensi dell'articolo 13, comma 5 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, la proroga dei termini indicati nel citato Decreto 25 giugno 2018;

VISTO il Decreto Direttoriale del 23 giugno 2023, con il quale il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha rilasciato la proroga del termine di avvio dei lavori di realizzazione dell'opera denominata "Metanodotto Larino – Chieti – DN 600 (24)", DP 75 bar", sino al 25 giugno 2024;

VISTA l'istanza di autorizzazione per la variante in corso d'opera, prot.COST.DTi.IA1.2020.2099 del 12 giugno 2020, presentata ai sensi dell'art. 52-quater, comma 6 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., per la posa in "trenchless" del metanodotto, nel tratto da Bosco Corundoli a Montecilfone (CB).

VISTA l'istanza di Valutazione preliminare prot. n. COST/DTi/IA1/2020/2098 del 12 giugno 2020, presentata ai sensi dell'art.6, comma 9 del D.Lgs.152/2006 al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, relativa al progetto della "Variante T.O.C. Bosco Corundoli, Montecilfone (CB) per il metanodotto Larino-Chieti, DN 600 (24)", DP 75 bar";

VISTA la nota prot. 0056472 del 20 luglio 2020, con la quale il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ha comunicato che *"gli interventi proposti non comportano potenziali impatti ambientali significativi e negativi, né in fase di realizzazione, né in fase di esercizio. Si ritiene pertanto che gli interventi proposti non necessitino di essere sottoposti a successive procedure di valutazione ambientale (verifica di assoggettabilità a V.I.A. o V.I.A.)"*.

VISTA la nota prot. 20556 del Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari - Div. V – Regolamentazione infrastrutture energetiche, che ha approvato la Variante di tracciato, in corso d'opera, per la posa "in trenchless" del metanodotto "Larino - Chieti DN 600 (24)", DP 75 bar" nel Bosco Corundoli, situato nel comune di Montecilfone (CB) - Fg. 15, p.lle 74, 135, 136, 267, 270, 275, 277, 278, 279 e 280 e Fg. 18 p.lle 2, 11 e 12;

CONSIDERATO che l'esito delle indagini geognostiche e le conseguenti difficoltà operative riscontrate per la realizzazione della sopraccitata variante di tracciato, hanno reso necessaria la scelta della tipologia di "scavo a cielo aperto", ad eccezione di un piccolo tratto nei pressi della S.P. 168, dove il metanodotto sarà posato mediante tecnologia trenchless, al fine di evitare impatti di natura paesaggistico-ambientale anche nella fase di cantiere;

VISTA l'istanza prot. PERM.LNu.SCa.2023.0264 del 28 marzo 2023, con la quale S.G.I. S.p.A. ha chiesto al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione Generale Valutazioni Ambientali. Divisione V – Procedure di Valutazione VIA e VAS, la valutazione preliminare ai sensi dell'art.6 comma 9 del D.Lgs 152/2006, relativa al progetto "Metanodotto Larino – Chieti – DN 600 (24)", DP 75 bar" – Variante Bosco Corundoli".



VISTA la nota prot. 73976 del 08 maggio 2023, con la quale il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha comunicato l’esito della Valutazione Preliminare ai sensi dell’art.6, comma 9 del D.Lgs.152/2006, relativa al progetto “Metanodotto Larino – Chieti – DN 600 (24’’)”, DP 75 bar” – Variante Bosco Corundoli”, specificando che l’intervento non necessita di successive procedure valutative ambientali quali quelle indicate dall’art. 19 o dall’art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTA l’istanza prot. PERM.LNu.SCa.2023.0567 del 23 maggio 2023 (prot. MASE n. 85106 del 25 maggio 2023) con la quale S.G.I S.p.A., in seguito alle difficoltà tecnico-operative sopra menzionate, ha chiesto il rilascio dell’autorizzazione alla variante in corso d’opera ai sensi dell’art. 52-quater, comma 6 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., denominata “Variante Bosco Corundoli nel Comune di Montecifone (CB)”;

CONSIDERATO che tale ottimizzazione, rappresentata in apposita relazione tecnica di progetto (5680-001-RT-D-0006_0) allegata alla sopradetta istanza, consiste nei seguenti interventi:

- realizzazione di un breve tratto di metanodotto, lungo circa 1.526 metri, in accordo con il comune di Montecifone (CB), che prevede l’attraversamento di un’area boscata denominata “Bosco di Corundoli”, già interferita con il tracciato autorizzato e ricadente all’interno del territorio comunale di Montecifone (CB);
- realizzazione del metanodotto tramite la tecnica dello scavo a cielo aperto, ad eccezione di un piccolo tratto nei pressi della S.P. 168, dove sarà posato mediante tecnologia trenchless, al fine di evitare impatti di natura paesaggistico-ambientale anche nella fase di cantiere;

CONSIDERATO altresì che:

- Il Comune di Montecifone (CB) con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 19.04.2023 ha modificato la regolamentazione degli attraversamenti di gasdotti della rete nazionale nel demanio civico della comunità degli abitanti di Montecifone adottata con D.C.C. n. 25 del 09.12.2020 e richiesto autorizzazione alla Regione Molise all’ulteriore diversa utilizzazione del demanio civico ai sensi dell’art. 3 L. R. 23 luglio 2002, n. 14;
- tale modifica di tracciato permetterà di ridurre l’impatto sulla zona boscata rispetto all’originaria percorrenza in quanto si svilupperà lungo un sentiero privo di vegetazione, e sarà sicuramente finalizzata a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali rispetto al progetto sottoposto a VIA per il quale la Regione Abruzzo, con Giudizio Finale CCR VIA N 2685 DEL 28.07.2016, aveva espresso giudizio positivo con prescrizioni, considerando e acquisendo il parere positivo con prescrizioni espresso dalla Regione Molise con D.G.R. n. 625 del 17.11.2015;
- l’ottimizzazione sopraccitata ed apportata al progetto autorizzato non modifica il grado di compatibilità dell’opera con i principali strumenti di tutela e pianificazione a livello nazionale, regionale e locale.



- l'ottimizzazione di tracciato interesserà i medesimi vincoli territoriali già individuati e valutati in sede di valutazione di impatto ambientale;

CONSIDERATO CHE il comma 6 dell'art. 52-*quater* del D.P.R. n. 327/2001 dispone che *“Le varianti derivanti dalle prescrizioni della conferenza dei servizi di cui al comma 1, nonché le successive varianti in corso d'opera, qualora queste ultime non comportino variazioni di tracciato al di fuori delle zone di rispetto previste per ciascun tipo di infrastruttura lineare energetica dalle norme vigenti, sono approvate dall'autorità espropriante e non richiedono nuova apposizione del vincolo preordinato all'esproprio”*;

TENUTO CONTO di quanto autorizzato nel Decreto Direttoriale del 25 giugno 2018 e successiva proroga autorizzata con Decreto Direttoriale del 23 giugno 2023 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Dipartimento per l'energia, Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza, in ordine alla dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dell'opera;

RITENUTO, quindi, di dover procedere all'approvazione delle ottimizzazioni sopracitate secondo quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 52-*quater* del D.P.R. n. 327/2001;

DECRETA

Articolo 1

1. E' approvata, ai sensi dell'art. 52-*quater*, comma 6 del D.P.R. n. 327/2001, l'ottimizzazione “Metanodotto Larino – Chieti – DN 600 (24”)”, DP 75 bar” – Variante Bosco Corundoli”.
2. La suddetta ottimizzazione al progetto autorizzato con il Decreto Direttoriale del 25 giugno 2018 sarà realizzata in conformità con la documentazione tecnica depositata presso questo Ministero ed allegata all'istanza prot. PERM.LNu.SCa.2023.0567 del 23 maggio 2023 (prot. MASE n. 85106 del 25 maggio 2023).

Articolo 2

1. La Società S.G.I. S.p.A. è vincolata al rispetto di tutti gli obblighi, condizioni e prescrizioni che non sono stati oggetto di modifica da parte del presente decreto e contenuti nel Decreto Direttoriale del 25 giugno 2018 con il quale il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha rilasciato l'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 52-*quinquies*, comma 2, del sopra citato D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i., alla costruzione e all'esercizio del progetto denominato “Metanodotto Larino – Chieti – DN 600 (24”)”, DP 75 bar” con dichiarazione della pubblica utilità, dell'urgenza e dell'indifferibilità dell'opera, con il riconoscimento della sua conformità agli strumenti urbanistici vigenti e con l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.



Articolo 3

1. Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito del Ministero dell' Ambiente e della Sicurezza Energetica.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott.ssa Marilena Barbaro)